

PER INFORMAZIONI E MODULISTICA

UFFICIO TRIBUTI Via Alfieri 4 – 10045 Piovascasso (TO) presso la mediateca comunale

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
martedì

08.30 – 12.45
CHIUSO

☎ 0119027231 - 0119027275

📠 0119027261

Pec: comune.piovascasso@legalmail.it

Sito internet : www.comune.piovascasso.to.it

LINK UTILI

www.agenziaentrate.it

www.covar14.it

www.pegaso03.it



CITTÀ DI PIOVASCASSO

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

anno 2014



Dal primo gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale essa è composta da:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Con deliberazione del C.C. n. 7 del 11/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.

Il Regolamento è disponibile on-line nella sezione I.U.C. dell'Ufficio Tributi del sito ufficiale della Città di Piosasco www.comune.piosasco.to.it.

Indice

Componente TARI (tassa rifiuti) pag. 2

Componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) pag. 3

Componente I.M.U. (imposta municipale propria) pag. 5

IL VERSAMENTO MINIMO ANNUO PER OGNI COMPONENTE (TARI-TASI-IMU) È DI € 12,00 A CONTRIBUENTE

MODALITÀ DI VERSAMENTO I.M.U.

SCADENZE

I versamenti dovranno essere effettuati entro le seguenti scadenze:

prima rata: 16 giugno 2014
seconda rata: 16 dicembre 2014

unica soluzione : 16 giugno 2014

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24

I versamenti sono interamente a favore del Comune ad esclusione di quelli effettuati per gli immobili di categoria D.

codici tributo

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912
per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
IMU per i terreni	3914
IMU per le aree fabbricabili	3916
IMU per gli altri fabbricati	3918

Il codice catastale del Comune di Piosasco è **G691**

ATTENZIONE

VERSAMENTO PER FABBRICATI CATEGORIA D

L'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".

La successiva lettera g) del citato articolo prevede che "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D". Al riguardo, la risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF, concernente, tra l'altro, le modifiche recate dall'articolo 1, comma 380, della predetta legge, chiarisce che "in quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso".

Pertanto l'imposta municipale propria, riferita ad altri fabbricati di categoria D, va versata in parte al Comune 1,4 ‰ e in parte allo Stato nella misura del 7,6 ‰.

Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

· "3925" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

· "3930" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE AREE FABBRICABILI

1) calcolo dell'imposta

VALORE VENALE DELL'AREA X 9 : 1000 = IMPOSTA DA PAGARE

MODALITÀ DI CALCOLO PER I TERRENI

I terreni agricoli sono soggetti a tassazione anche quelli non coltivati, gli orti ed orticelli.

1) calcolo dell'imposta

rivalutare la rendita

REDDITO DOMINICALE X 25 : 100 = RIVALUTAZIONE

REDDITO DOMINICALE + RIVALUTAZIONE = **REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO**

REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO X 135 X 9 : 1000 = IMPOSTA DA PAGARE

SI RENDE NOTO L'ELENCO DEI TERRENI IN ZONA MONTANA E COLLINA DEPRESSA ESENTI IN BASE ALL'ART. N. 7 LETTERA h) DEL DLG. 504 DEL 30/12/1992:

ZONA MONTANA

fogli di mappa	Descrizione
dal 5 al 9	Prese – Montagnassa
13	Poligono
14	Sopra Parco Montano
28	Sopra Battistini
29	Monte San Giorgio
31	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto
32	
33	
36	

COLLINA DEPRESSA

fogli di mappa	Descrizione
dal 1 al 4	Mompalà
Dal 10 al 12	Regione Gay
Dal 37 al 42	Regione Giorda – Maritani
Dal 44 al 46	Braida – Viassa – Cappella
15	Via Fontanesi – Imcafer
30	Martignona
34	Campetto – Ciampetto
35	Sopra regione Teresina

COMPONENTE TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2014 sono state approvate con la deliberazione di C.C. n. 9 dell' 11/04/2014.

Con deliberazione del C.C. n. 10 dell' 11/01/2014, è stato affidato al consorzio di bacino COVAR14 l'emissione dell'incasso volontario per l'anno 2014.

La tassa sui rifiuti sarà come di consuetudine inviata a casa, il versamento dovrà essere effettuato nelle seguenti scadenze:

prima rata: 30 giugno 2014

seconda rata: 31 dicembre 2014

unica soluzione : 16 giugno 2014

il pagamento dovrà avvenire attraverso l'allegato modello di versamento F24.

Codice tributo: 3944

codice Comune : G691

Per informazioni, variazioni, dichiarazioni iniziali e per la correzione di eventuali errori, dovete rivolgervi esclusivamente all'ecosportello sito in Piossasco - via Rivalta 15 nei giorni di :

martedì dalle 8,30 alle 11,30

mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

giovedì dalle 8,30 alle 11,30

la chiusura dell'ecosportello deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, pertanto in presenza di numerose persone in attesa, la porta d'ingresso verrà chiusa mezz'ora prima di tale ora. È facoltà dell'ecosportello in periodi di particolare affluenza di pubblico distribuire numeri in funzione dell'ordine di arrivo e terminare la consegna dei numeri molto prima dell'orario di chiusura in modo da poterlo rispettare.

L'ecosportello riceve unicamente i contribuenti TARI del Comune di Piossasco.

per informazioni è disponibile il numero verde 800639639 (no cellulari o chiamate da prefissi diversi da 011) o il numero 0119698711 (chiedere dell'area tariffa).

COMPONENTE TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Con deliberazione C.C. n. 8 dell' 11/04/2014 è stato approvato il piano finanziario nonché le aliquote per l'anno 2014 TASI.

Aliquote TASI anno 2014

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA DELIBERATA
Abitazione principale e relative pertinenze*	2,5 ‰
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze*	0 ‰
Altri fabbricati	0 ‰
Aree Fabbricabili	0 ‰

*viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

NON SONO PREVISTE DETRAZIONI

CHI DEVE PAGARE

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari site nel territorio comunale.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. I possessori non detentori dell'unità immobiliare applicano per il calcolo della TASI l'aliquota corrispondente al possesso dell'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (affittuario, comodatario, comodatario ad uso gratuito ecc...) quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico **dell'occupante è definita nel 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI calcolata applicando l'aliquota riferita al titolo di destinazione della detenzione. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare calcolata applicando l'aliquota corrispondente al possesso dell'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dal detentore.

• in caso di aree soggette a vincoli normativi di diversa natura che riducono la reale possibilità edificatoria, il valore si riduce in proporzione alla percentuale di perdita di capacità edificatoria. Non si potrà comunque attribuire alle suddette aree un valore inferiore ad € 11,20 al mq.

(verificare la percentuale con l'ufficio tecnico)

* soggetto attuatore individuato con delibera G.C. n. 172 del 21/07/2010

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

TUTTE LE RENDITE CATASTALI VANNO RIVALUTATE (ANCHE QUELLE DI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE)

MODALITÀ DI CALCOLO PER I FABBRICATI

1) rivalutare la rendita

RENDITA CATASTALE X 5 : 100 = RIVALUTAZIONE

RENDITA CATASTALE + RIVALUTAZIONE = **RENDITA RIVALUTATA**

2) calcolare il valore dell'immobile

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Gruppi catastali A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10	160
Immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati)	80
Immobili accatastati in categoria D/5	80
Immobili accatastati in categoria D (escluso D/5)	65
Immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe)	55
Categoria B e immobili accatastati in categoria C/3, C/4, C/5	140

RENDITA RIVALUTATA X MOLTIPLICATORE = **BASE IMPONIBILE**

4) effettuare il calcolo dell'imposta

BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000 = **IMPOSTA ANNUA DA VERSARE**

L'imposta va versata in proporzione alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese di stipulazione dell'atto notarile va attribuito alla parte che ha il possesso protratto per almeno quindici giorni tenendo conto che il giorno di stipula dell'atto notarile è da attribuirsi al compratore)

Per l'abitazione principale degli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9:

IMPOSTA ANNUA DA VERSARE – DETRAZIONE = **IMPOSTA ANNUA ABITAZIONE PRINCIPALE**

	AREA		VALORE € al mq.
	UBICAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	
1	Garola	Isp	17,00
2	Via C. Battisti	Rc1	25,76
3	Garola	Rn4, Rn4b	44,80
4	Zone a servizi	S 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18	44,80
5	Via Volvera	Pb, Pn	30,00
6	Allivellatori	Rbb1, Rbb2	51,76
7	Via dei Pioppi, via M. Orsiera	Rbb12, Rbb13, Rbb14	51,76
8	Via Bruino	Rbb23	51,76
9	Garola	Rbb24, Rbb25, Rbb26, Rbb27, Rbb28, Rbb29, Rbb30, Rbb31, Rbb32, Rbb33, Rbb34, Rbb35, Rbb36	51,76
10	Via Gorizia, via Galvani	RTn	56,00
11	Via Aleardi, regione Milone	Rbb16, Rbb17, Rbb37, Rbb38	58,23
12	P.za P. Levi, via San Rocco	Rbb20, Rbb21	64,70
13	Via Cappella	Tn2	67,50
14	Via Piave - via Kennedy	Rbm1	68,65
15	Via Volvera	Tb3	72,00
16	S.R. 589	Tb4	72,00
17	Via Cappella, via del Campetto	Rc2, Rn1, Rn2, Rn5	78,40
18	Via Pinerolo	Rc4	80,00
19	Via Beccaria	Rc11	80,00
20	Regione Milone	Tn1	81,00
21	Piazza Pertini	Rbm2	82,22
22	Via Piave - via Kennedy	Rba4	84,21
23	Via Boccaccio, via Costa	Tb2, Tc	90,00
24	Via Galvani Nord	Rbb3	90,58
25	Regione Generala, regione Rivetta, via Cappella, via Campetto, via B. Croce, via Bellini	Rbb4, Rbb5, Rbb6, Rbb7, Rbb8, Rbb9, Rbb10, Rbb11, Rbb15, Rbb18	90,58
26	Via Monte Grappa, via S. Vito, via M. Davide	Rbb19	90,58
27	Via Cellini, via Fontanesi	Rbb22	90,58
28	Via Susa W, via Pinerolo N, via Pinerolo centro	Rba1	93,92
29	Via Puccini S, via Galvani S	Rbm4	96,11
30	Via Susa E, via Torino, via Alfieri, via Tiepolo	Rba3	97,96
31	Via M. Cappella, via Paperia	Rba2	107,09
32	Via Oberdan	Rc3	112,00
33	Via M. Davide S	Rbm3	115,11
34	VIA Marchile Cappella	Rbm5	115,11
35	Via Orbassano	Rc9	120,00
36	Via Gorizia W	Tb1	126,00
37	Via Botta	Rn3	132,00
38	Via Paperia, via Colombo, via M. Polo, via Pellerino	Rc5, Rc6, Rc7, Rc8, Rc8bis	148,00
39	Via Torino	Rc12	148,00
40	Piazza Primo Levi	RTc	200,00
41	Via Monterosa	Rc10	280,00

in caso di edificabilità dell'area subordinata all'adozione di uno strumento attuativo di iniziativa privata o pubblica ed in caso di aree soggette a specifica disciplina edificatoria i valori verranno ridotti:

- del 75% per le aree destinate a servizi pubblici con capacità edificatoria potenziale;
- del 30% per le aree edificabili a seguito dell'approvazione di piani di edilizia convenzionata;
- del 50% (fino all'approvazione del piano particolareggiato) per le aree edificabili a seguito dell'approvazione di piani di edilizia convenzionata di iniziativa pubblica.
- Per le aree inserite nella zona Pn oggetto del nuovo P.I.P., la riduzione del 50% può essere applicata fino all'individuazione del soggetto attuatore.*

Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini della TASI e non acquisibili direttamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

IMPOSIZIONE

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o detenzione.

Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata.

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

COME SI CALCOLA

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U. . (vedi pag. 8)

Base imponibile x aliquota : 1000 = TASI dovuta per l'anno

SCADENZE

I versamenti dovranno essere effettuati entro le seguenti scadenze:

prima rata: 16 giugno 2014
seconda rata: 16 dicembre 2014

unica soluzione : 16 giugno 2014

il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24.

Codice tributo: 3958 (abitazione principale e pertinenze) **codice Comune : G691**

I modelli di versamento saranno inviati a casa con allegato il prospetto riepilogativo della situazione catastale presente nella banca dati dell'Ente.

Sicuramente, visti i tempi brevi per la creazione della banca dati, vi saranno degli errori sulle proprietà o destinazione d'uso, e potrebbe succedere che alcuni contribuenti non riceveranno i modelli per i versamenti.

Qualora non abbiate ricevuto il modello di versamento, siete pregati di recarvi presso l'Ufficio Tributi per verificare la situazione contributiva e ritirare i modelli F24 precompilati.

Nel caso in cui riscontriate degli errori siete pregati di effettuare il versamento della prima rata e nel contempo contattare l'Ufficio Tributi al numero 0119027231 o all'indirizzo e-mail: melluso@comune.piosasco.to.it e fissare un appuntamento con il personale addetto onde sistemare la situazione contributiva.

COMPONENTE I.M.U.

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA

CHI DEVE PAGARE

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale.

L'imposta municipale propria non si applica alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata per tutto l'anno solare.
- f) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata per tutto l'anno solare.

ALIQUOTE ANNO 2014

Per l'anno 2014 sono state confermate le aliquote deliberate per l'anno 2013 con delibera di C.C. n. 8 dell'11/04/2014:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA DELIBERATA
Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1,A/8 o A/9 e relative pertinenze *	5 %
Altri fabbricati	9 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale**	esenti
Terreni	9 %
Aree Fabbricabili	9 %

* Si precisa che una sola pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale) può usufruire della aliquota agevolata del 5 %. Pertanto, nel caso di proprietà di più pertinenze si può applicare l'aliquota

agevolata solo ad un immobile per ciascuna di tali categorie catastali, per gli altri immobili rientranti in suddette categorie deve essere applicata l'aliquota del 9 %.

** ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT.

LE DETRAZIONI ANNO 2014

Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1,A/8 o A/9: **200 euro annui**;

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA
sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo I.M.U.

ALTRI FABBRICATI

Tutti i fabbricati sono soggetti a tassazione.

RIDUZIONI PREVISTE

Immobili storici : la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Fabbricati inagibili:

nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 %.

Per poter applicare la riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.

Si precisa che l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (per esempio un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa alla perizia, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000, da allegare alla dichiarazione IMU, dove dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità .

AREE FABBRICABILI

Tutte le aree fabbricabili sono soggette al pagamento.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, **ai soli fini indicativi**, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Con delibera di G.C. n. 31 del 17/02/2010 si sono approvati i seguenti valori che per l'I.M.U. hanno l'esclusivo fine di dare un indirizzo di possibile valore.